SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

95A2280-2281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 27 febbraio 1995, n. 112.

Regolamento recante norme per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, commi 47, 48, 49, 50 e 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Considerato che, l'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devolve ad un regolamento governativo, da adottarsi con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, la definizione delle modalità di attuazione per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le procedure per le dichiarazioni di eccedenza, le procedure e i criteri per il collocamento in disponibilità, le procedure per la richiesta di proroga del periodo di disponibilità dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dei dipendenti delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici trasformati in società di diritto privato e degli enti locali che dovessero trovarsi in stato di dissesto nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993.

2. Il presente regolamento non si applica al personale indicato nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, al personale del comparto scuola.

Art. 2.

Dichiarazione di eccedenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, a norma dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, raffronta, per ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, i dati contenuti nell'allegato prospetto *A*, relativi al personale risultante dalle dotazioni organiche approvate in base alla determinazione dei carichi di lavoro e al personale in servizio. I dati contenuti nel prospetto sono articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni, nonché per sedi territoriali. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui ai successivi commi 2 e 3, il Dipartimento della funzione pubblica individua le eccedenze di personale e i posti disponibili.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione delle dotazioni organiche, secondo i rispettivi ordinamenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compilano e trasmettono l'allegato prospetto *A* al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme che disciplinano il riordino e la fusione o dalla delibera di trasformazione, le amministrazioni risultanti da riordini o fusioni, nonché gli enti pubblici economici e le aziende autonome trasformati in società di diritto privato procedono alla previsione dei fabbisogni di personale, in base ai carichi di lavoro, e li trasmettono, unitamente ai dati relativi al personale in servizio, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, mediante l'allegato prospetto *A*.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica invia, per il parere, i prospetti riepilogativi dai quali risultano le eccedenze e i posti disponibili, alle rappresentanze sindacali, individuate rispettivamente ai sensi dell'art. 45, commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a seconda del carattere nazionale o territorialmente circoscritto dell'amministrazione dove risultano le eccedenze. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta senza che il parere sia stato espresso, il Dipartimento può prescinderne.

5. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica sono dichiarate, entro i successivi quindici giorni, le quantità di personale eccedente, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni, nonché per sedi territoriali, rispetto a ciascuna amministrazione o ente. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Criteri di priorità per il collocamento in disponibilità

1. Ai fini del collocamento dei dipendenti eccedenti in disponibilità, le amministrazioni ripartiscono per sesso il personale eccedente in modo che le rispettive quote

percentuali riflettano la composizione del personale in servizio per profili professionali accorpati per aree omogenee e applicano, quindi, i seguenti criteri di priorità:

a) minore anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale di appartenenza;

b) minore incidenza dei carichi di famiglia;

c) età anagrafica.

2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo il punteggio riportato nella allegata tabella *B*. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti da collocare in disponibilità avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio, è collocato in disponibilità il dipendente con l'età (giorno, mese, anno) anagrafica meno elevata.

Art. 4.

Esclusioni dal collocamento in disponibilità

1. A norma dell'art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono esclusi dal collocamento in disponibilità i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i soggetti di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, appartenenti alle categorie protette.

Art. 5.

Individuazione dei dipendenti da collocare in disponibilità

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è dichiarata la quantità di personale eccedente, ciascuna amministrazione individua i dipendenti da collocare in disponibilità, dandone comunicazione entro i successivi cinque giorni al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a ciascun dipendente interessato.

2. Ciascuna amministrazione concorda con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le concrete modalità di applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 3. Si applica la procedura di cui all'art. 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Art. 6.

Collocamento in disponibilità

1. Non oltre sessanta giorni dall'individuazione dei nominativi dei dipendenti da collocare in disponibilità, ciascuna amministrazione adotta i provvedimenti di collocamento in disponibilità.

2. Non sono collocati in disponibilità i dipendenti che, nel termine di cui al comma 1, hanno accettato di essere trasferiti sulla base degli accordi di mobilità eventualmente stipulati tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali.

3. I provvedimenti di collocamento in disponibilità sono comunicati, entro i successivi cinque giorni, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

Art. 7.

Regime del collocamento in disponibilità

1. Il personale collocato in disponibilità non svolge attività lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza.

2. La spesa per l'indennità prevista dall'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento per effetto della mobilità o al compimento del periodo di disponibilità e della eventuale proroga.

3. Le amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro le economie annuali di bilancio risultanti dal collocamento in disponibilità.

4. Gli oneri sociali — relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità — sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità e della eventuale proroga.

5. Per gli enti pubblici territoriali, le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità del personale restano a disposizione del bilancio.

6. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito in un posto disponibile nella stessa o altra amministrazione secondo la procedura di mobilità volontaria e secondo quella di mobilità d'ufficio.

Art. 8.

Proroga

1. Ciascun dipendente in disponibilità può presentare all'amministrazione di appartenenza domanda di proroga, almeno trenta giorni prima della scadenza del biennio.

2. Ciascuna amministrazione decide, almeno quindici giorni prima dalla scadenza del biennio di collocamento in disponibilità, se concedere o meno la proroga per ulteriori dodici mesi. La proroga può essere concessa solo in applicazione dei criteri generali ed obiettivi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È vietata la concessione della proroga per i dipendenti che non hanno accettato il trasferimento disposto sulla base della procedura di mobilità volontaria e della procedura della mobilità d'ufficio.

3. Ciascuna amministrazione invia al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il nome dei dipendenti ai quali è stata concessa la proroga.

Art. 9.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Ciascuna amministrazione di appartenenza dichiara la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal termine del periodo di disponibilità o della eventuale proroga, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto periodo.

Art. 10.

Enti locali in stato di dissesto

1. Agli enti locali che dovessero trovarsi in stato di dissesto nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, non si applicano l'art. 2, l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

2. L'organo consiliare di ciascuno degli enti di cui al comma precedente dichiara le quantità di personale eccedente rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, e le comunica al Ministero dell'interno e al Dipartimento della funzione pubblica. Le quantità di personale sono distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni.

3. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di eccedenza, l'ente individua i dipendenti da collocare in disponibilità nel rispetto della procedura di cui all'art. 5, comma 2, dandone comunicazione entro i successivi cinque giorni al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'interno. I provvedimenti di collocamento in disponibilità sono adottati nel rispetto dell'art. 6, commi 1 e 2 e sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'interno.

4. Le norme del presente regolamento si applicano altresì agli ulteriori collocamenti in disponibilità eventualmente risultanti dall'approvazione del piano di risanamento dell'ente locale in stato di dissesto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1995

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 152

PROSPETTO *A*

RIEPILOGO DELLA DOTAZIONE ORGANICA (1)

Amministrazione ....

Unità organizzativa periferica ....

Provincia ....

Qualifiche e profili professionali accorpati per aree omogenee di funzioni	Dotazione organica approvata in base alla misurazione dei carichi di lavoro (in addetti)	Dotazione organica provvisoriamente rideterminata ai sensi della legge n. 537/1993 (3)	Addetti in servizio al (4)	Posti messi a concorso al (3) (4)
Dir. *aree omogenee*				
IX (2) *aree omogenee*				
VIII *aree omogenee*				
VII *aree omogenee*				
.....				
II *aree omogenee*				
TOTALE . . .				

NOTE

(1) Il riepilogo va effettuato separatamente per amministrazione centrale e per ciascuna unità organizzativa periferica. Deve essere indicata la provincia in cui l'amministrazione centrale o l'unità organizzativa periferica ha sede.

(2) Nella IX qualifica sono ricompresi i direttivi ad esaurimento per quanto riguarda gli addetti in servizio.

(3) Non compilare nel caso di enti pubblici economici e di aziende autonome trasformati in società di diritto privato.

(4) I dati sono riferiti al momento dell'approvazione della dotazione organica; per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2, al momento della rilevazione dei carichi di lavoro.

TABELLA *B*

SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE DEI DIPENDENTI DA COLLOCARE IN DISPONIBILITÀ

Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri:

Criterio della minore anzianità di servizio	Punteggio
Dipendente con anzianità di servizio inferiore o uguale a 4 anni	5
Dipendente con anzianità di servizio superiore a 4 anni	6,25 meno il risultato della moltiplicazione di 0,3125 per il numero di anni di anzianità di servizio
Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	0

NOTA:

L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica.

Criterio della minore incidenza dei carichi di famiglia	Punteggio
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	0,5
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	0

NOTA:

Se il reddito del dipendente è l'unico reddito familiare, il punteggio è ridotto di una unità nelle prime quattro ipotesi, è ridotto a zero nelle ultime due.

L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

Criterio dell'età anagrafica	Punteggio
Dipendente con età inferiore o uguale a 25 anni	2
Dipendente con età superiore ai 25 anni e inferiore o uguale ai 30 anni	1
Dipendente con età superiore ai 30 anni e inferiore o uguale ai 50 anni	0
Dipendente con età superiore ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni	1
Dipendente con età superiore ai 60 anni	2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.

48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.

49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 16, della già citata legge n. 537/1993: «16. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola».

— Per il testo dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della medesima legge, vedi note alle premesse.

— Si riportano i testi dell'art. 1, comma 2, e 2, comma 4, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*, comma 2. — Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

«Art. 2 *(Fonti)*, comma 4. — In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 47, della già citata legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 45, commi 7 e 8, del già citato D.Lgs. n. 29/1993. Per il testo dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, vedi note all'art. 1:

«7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.

8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, e del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art 3, comma 49, della già citata legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 482/1968 così come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n 104 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).

«Art. 1. — La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 466/1980 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche):

«Art. 12. — Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi».

Note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del già citato D.Lgs. n. 29/1993:

«2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni».

— Per il testo dell'art. 45, comma 8, dello stesso decreto legislativo, vedi note all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3, comma 48, della legge n. 537/1993, già citata, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 14, della già citata legge n. 537/1993, così come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n 515, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 1994, n. 596:

«14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989

dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

COMUNI

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 999 abitanti	1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti	1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti	1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti	1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti	1/60
oltre 249.999 abitanti	1/60

PROVINCE

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/770
oltre 2.000.000 abitanti	1/1000

A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52».

95G0147

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 1995.

Differimento della data di estrazione della lotteria nazionale di Agnano 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il proprio decreto n. 04/80801 del 23 gennaio 1995 concernente le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Agnano 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che ricorre la necessità di differire la data prevista per l'effettuazione delle operazioni di estrazione ed abbinamento della lotteria nazionale di Agnano 1995;

Decreta:

A modifica degli articoli 1, 4 e 8 del decreto n. 04/80801 del 23 gennaio 1995, le operazioni di estrazione della lotteria nazionale di Agnano 1995 si svolgeranno il giorno 25 aprile 1995 alle ore 17.

La vendita al pubblico dei biglietti potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 25 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 16

95A2219

DECRETO 13 aprile 1995.

Approvazione dei prospetti per l'indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi da allegare alle dichiarazioni dei redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 233;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del decreto-legge n. 41/1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciali ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure a carico dell'istituto;

Visti il comma 3-*ter* del citato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 384/1992 ed il comma 3 del citato art. 46 del decreto-legge n. 41/1995 i quali prevedono che le modalità di esposizione nelle dichiarazioni dei redditi dei predetti dati sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1995, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 20 e 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1995;

Considerato che occorre approvare appositi prospetti, da allegare alle dichiarazioni dei redditi, per l'indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi, per i quali occorre altresì stabilire le caratteristiche per la stampa anche meccanografica;

Attesa l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei prospetti mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi prospetti, da allegare alla dichiarazione dei redditi mod. 740 da presentare nel 1995, concernenti l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I prospetti devono essere compilati dai titolari di imprese artigiane e commerciali. I familiari, coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa e i familiari partecipanti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione e, per quanto riguarda il prospetto dei premi assicurativi, anche i soci di società esercenti attività artigiana o commerciale, non devono compilare i suddetti prospetti, ma sono tenuti ad indicare, nello spazio riservato alle annotazioni del proprio modello 740 base, il codice individuale INPS e la posizione assicurativa INAIL del titolare dell'impresa o della società.

2. I prospetti di cui al comma 1 devono essere prodotti in due esemplari identici. Per le caratteristiche della stampa dei prospetti, ivi compresi quelli da utilizzare per la compilazione meccanografica e per la riproduzione e contemporanea compilazione mediante l'utilizzo di stampanti laser, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1995.

Art. 2.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso prospetto concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da allegare alla dichiarazione dei redditi mod. 750 da presentare nel 1995.

2. Per le caratteristiche della stampa del prospetto di cui al comma 1, ivi compreso quello da utilizzare per la compilazione meccanografica, e per la riproduzione e contemporanea compilazione mediante l'utilizzo di stampanti laser, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1995, concernente il mod. 750.

Art. 3.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso prospetto concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da allegare alla dichiarazione dei redditi mod. 760 da presentare nel 1995.

2. Per le caratteristiche della stampa del prospetto di cui al comma 1, ivi compreso quello da utilizzare per la compilazione meccanografica, e per la riproduzione e contemporanea compilazione mediante l'utilizzo di stampanti laser, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1995, concernente il mod. 760.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740

REDDITI 1994

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐

CODICE FISCALE

prospetti dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(da inserire nel mod. 740)

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		
1	Codice individuale INPS	
2	Numero dei soggetti per i quali sono dovuti i contributi	
3	Imponibile contributivo complessivo	.000
4	Contributi complessivamente dovuti	.000
5	Acconti versati	.000
6	Saldo versato	.000

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI PREMI ASSICURATIVI		
1	Posizione assicurativa INAIL	
2	Numero dei soggetti per i quali sono dovuti i premi	
3	Base retributiva complessiva	.000
4	Premio complessivamente dovuto	.000
5	Acconti versati	.000
6	Saldo versato ☐ Barrare la casella in caso di rateazione del saldo	.000
1	Posizione assicurativa INAIL	
2	Numero dei soggetti per i quali sono dovuti i premi	
3	Base retributiva complessiva	.000
4	Premio complessivamente dovuto	.000
5	Acconti versati	.000
6	Saldo versato ☐ Barrare la casella in caso di rateazione del saldo	.000
1	Posizione assicurativa INAIL	
2	Numero dei soggetti per i quali sono dovuti i premi	
3	Base retributiva complessiva	.000
4	Premio complessivamente dovuto	.000
5	Acconti versati	.000
6	Saldo versato ☐ Barrare la casella in caso di rateazione del saldo	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa artigiana o commerciale).

I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nella stessa devono indicare solo il codice individuale INPS del titolare dell'impresa Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice Individuale INPS", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1994, con un minimo di L 19 153 576 (reddito minimale) ed un massimo di L 92 271.677.

Il contributo dovuto sul reddito minimale è determinato direttamente dall'INPS, mentre quello dovuto sugli eventuali redditi eccedenti il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa utilizzando le seguenti aliquote:

- 15%, per i redditi compresi tra L 19.153 577 e L 55 363.000,
- 16%, per i redditi compresi tra L. 55 363 001 e L. 92 271 677.

Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12% e al 13%.

Ai fini della compilazione del prospetto, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati di ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi dovuti, acconti e saldo versati) e successivamente effettuare le somme da riportare nel prospetto, gli importi complessivi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

COME SI COMPILA IL PROSPETTO

Per la compilazione del prospetto occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti per il 1994.

Al **rigo 1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Cod impresa".

Al **rigo 2** indicare il numero dei soggetti che nel 1994 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali (titolare, familiari coadiuvanti e coadiutori)

Al **rigo 3** indicare la base imponibile complessiva del titolare e dei familiari coadiuvanti e coadiutori.

Al **rigo 4** indicare il totale dei contributi dovuti sia per il titolare che per i familiari coadiuvanti e coadiutori. Ai fini della determinazione del predetto totale si fa presente che:

- l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dal frontespizio dei bollettini alla voce "Importo totale da versare (detto importo è comprensivo di eventuali quote associative sindacali) Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1994, l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dalla colonna denominata "Assicurazione IVS", in corrispondenza dell'anno 1994;
- l'importo dovuto sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del presente paragrafo.

Al **rigo 5** indicare il totale dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il 1994, sia come contribuzione sul reddito minimale (bollettini rossi), sia come contribuzione a conguaglio calcolata in via provvisoria sui redditi del 1993 (bollettini a fondo giallo) Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1994, i versamenti effettuati come contribuzione sul reddito minimale vanno determinati dividendo per quattro l'importo indicato alla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell'anno 1994 e moltiplicando il risultato per il numero dei versamenti effettuati a tale titolo. Nello stesso rigo vanno inoltre ricompresi gli importi eventualmente versati per il 1994 in occasione di condoni o recuperi legali, al netto di somme pagate per oneri accessori

Al **rigo 6** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1994 Si fa presente che il versamento deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'Irpef a saldo. Tale rigo non va compilato dai soggetti che hano ricevuto i bollettini per la prima volta nel 1995

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI PREMI ASSICURATIVI

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per se stessi, nel caso in cui il titolare sia soggetto assicurato, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e familiari partecipanti)

I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nonché i soci di società esercenti attività commerciale o artigiana, nella stessa devono indicare solo il numero di posizione assicurativa INAIL del titolare dell'impresa o della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestatario il titolare dell'impresa artigiana o commerciale. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1994;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

COME SI COMPILA IL PROSPETTO

Al **rigo 1** indicare il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL al titolare dell'impresa artigiana o commerciale.

Al **rigo 2** indicare il numero dei soggetti che nel 1994 hanno prestato l'attività lavorativa nell'impresa artigiana o commerciale e per i quali è dovuto il premio assicurativo. Per le imprese artigiane tra tali soggetti va ricompreso anche il titolare dell'impresa.

Al **rigo 3** indicare la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1994. Tale importo è pari

- per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente rigo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1994 è di lire 17.166 900,
- per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi.

Al **rigo 4** indicare il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1994, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL.

Al **rigo 5** indicare l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1994, comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1994, e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data.

Al **rigo 6** indicare l'importo dell'eventale saldo versato per il 1994 con scadenza al 20 febbraio 1995 Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella.

Ministero delle Finanze

Modello 750

Mod. 750/95

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE - SOCIALE	CODICE FISCALE

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI PREMI ASSICURATIVI DOVUTI DAI SOGGETTI TENUTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

(Da inserire nel mod. 750)

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI PREMI ASSICURATIVI			
A	1	Posizione assicurativa INAIL	
	2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	
	3	Base retributiva complessiva	.000
	4	Premio complessivamente dovuto	.000
	5	Acconto versato	.000
	6	Saldo versato — Barrare la casella in caso di versamento rateale ☐	.000
B	1	Posizione assicurativa INAIL	
	2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	
	3	Base retributiva complessiva	.000
	4	Premio complessivamente dovuto	.000
	5	Acconto versato	.000
	6	Saldo versato — Barrare la casella in caso di versamento rateale ☐	.000
C	1	Posizione assicurativa INAIL	
	2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio	
	3	Base retributiva complessiva	.000
	4	Premio complessivamente dovuto	.000
	5	Acconto versato	.000
	6	Saldo versato — Barrare la casella in caso di versamento rateale ☐	.000

Data ________________ IL DICHIARANTE ________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di persone ed equiparate tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1994;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **rigo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **rigo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1994 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **rigo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1994. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente rigo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1994 è di lire 17.166.900;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **rigo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1994, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **rigo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1994, comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1994, e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data;
- al **rigo 6** l'importo del saldo versato per il 1994 con scadenza al 20 febbraio 1995. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella.

Mod. 760/95

SOCIETÀ	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI PREMI ASSICURATIVI DOVUTI DAI SOGGETTI TENUTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

(Da inserire nel mod. 760)

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI PREMI ASSICURATIVI

A	1	Posizione assicurativa INAIL		
	2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio		
	3	Base retributiva complessiva		.000
	4	Premio complessivamente dovuto		.000
	5	Acconto versato		.000
	6	Saldo versato	Barrare la casella in caso di versamento rateale ☐	.000
B	1	Posizione assicurativa INAIL		
	2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio		
	3	Base retributiva complessiva		000
	4	Premio complessivamente dovuto		000
	5	Acconto versato		000
	6	Saldo versato	Barrare la casella in caso di versamento rateale ☐	000
C	1	Posizione assicurativa INAIL		
	2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio		
	3	Base retributiva complessiva		000
	4	Premio complessivamente dovuto		.000
	5	Acconto versato		.000
	6	Saldo versato	Barrare la casella in caso di versamento rateale ☐	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di capitali e dalle società cooperative tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi.

- il numero di posizione assicurativa INAIL,
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1994,
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare.

- al **rigo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **rigo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1994 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **rigo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1994 Tale importo è pari.
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente rigo 2 Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1994 è di lire 17.166 900,
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all INAIL in sede di autoliquidazione dei premi,
- al **rigo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1994, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **rigo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1994, comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1994, e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data,
- al **rigo 6** l'importo del saldo versato per il 1994 con scadenza al 20 febbraio 1995 Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo va barrata l apposita casella

95A2220

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.198 miliardi;

Visti i propri decreti in data 22 febbraio, 8 e 23 marzo 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 28 febbraio 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995 e scadenza 28 febbraio 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 febbraio 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 febbraio 1995, entro le ore 13 del giorno 11 aprile 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 aprile 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 febbraio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 aprile 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 aprile 1995.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1995

Il Ministro: DINI

95A2223

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 1995.

Assunzione presso la società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a., dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori di costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, recante disposizioni per la costituzione della società INSAR, finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Sardegna;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, sostituendo l'art. 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460,

dispone che l'INSAR è autorizzata ad assumere i lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità;

Vista la deliberazione del CIPI in data 7 giugno 1993, contenente l'indicazione dei criteri e del numero dei lavoratori impegnati nella costruzione della centrale ENEL di Fiumesanto che possono essere assunti dalla società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a.;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, con il quale viene soppresso il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI;

Visto il comma 5 del surrichiamato art. 7 della legge n. 236/1993, che prevede, per le finalità della legge, l'autorizzazione alla spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995;

Visto il precedente decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 16 aprile 1994 relativo al contingente di lavoratori per l'anno 1994;

Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari;

Considerato che i primi licenziamenti sono avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che successivamente sono previsti licenziamenti per cinquecentoventi unità, nell'anno 1995;

Vista la nota n. 2439 del 22 febbraio 1990 della Direzione generale per l'impiego;

Decreta:

In applicazione dell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, sono fissati i criteri ed i contingenti appresso specificati:

a) l'INSAR procederà all'assunzione dei contingenti di lavoratori impegnati nella costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo), con esclusione dei lavoratori residenti fuori della regione. Tra i lavoratori residenti nell'ambito regionale sarà data la precedenza ai lavoratori non aventi la qualifica di trasfertisti.

Sono, altresì, esclusi i lavoratori che risultino rioccupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero presentino i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'assunzione dei lavoratori avverrà mediante passaggio diretto ed immediato ovvero mediante richiesta nominativa della lista di cui all'art. 6 della legge n. 223/1991 per i lavoratori già licenziati;

b) il contingente massimo di lavoratori da assumere è temporaneamente determinato in quattrocentocinquanta unità licenziati entro il 31 dicembre 1995.

L'INSAR provvederà a comunicare l'avvenuta assunzione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari che, successivamente, informerà il Ministero del lavoro e le sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonché le sedi I.N.P.S., territorialmente competenti per gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2204

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° aprile 1995.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per la partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree del diritto pubblico ed amministrativo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Roberto Scarciglia;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 febbraio 1995;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree del diritto pubblico ed amministrativo, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (licenciado) in diritto ed il dottorato in diritto amministrativo conseguiti in Spagna dal dott. Roberto Scarciglia, nato a Lecce il 14 agosto 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1995

Il direttore del dipartimento: MATARAZZO

95A2205

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto rettorale 30 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1990, relativo all'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 7 luglio 1992, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di ingegneria e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto concorso di laurea nella seduta del 19 marzo 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 111 relativo alla facoltà di ingegneria, l'elenco delle annualità obbligatorie per i tre corsi di laurea in ingegneria, nella parte attinente al corso di laurea in ingegneria civile, è soppresso e sostituito dal seguente:

4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
	A012	- Geometria
	A021	- Analisi matematica
	A022	- Calcolo delle probabilità
	A030	- Fisica matematica
	A041	- Analisi numerica e matematica applicata
	P041	- Statistica
1 annualità	B011	- Fisica generale
1 annualità	B011	- Fisica generale
	B030	- Struttura della materia
1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 annualità	C060	- Chimica
1 annualità	H150	- Estimo
	I270	- Ingegneria conomico-gestionale
	P012	- Economia politica
1 annualità	H011	- Idraulica
1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
1 annualità	H110	- Disegno
1 annualità	H081	- Architettettura tecnica
1 annualità	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
2 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
	I050	- Fisica tecnica
	I070	- Meccanica applicata alle macchine
	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
1 annualità	H060	- Geotecnica
1 annualità	H072	- Tecnica delle costruzioni
1 annualità	H050	- Topografia e cartografia
1 annualità	H012	- Costruzioni idrauliche e marittime
	H030	- Strade, ferrovie ed aeroporti
1 annualità	H040	- Trasporti
	H141	- Analisi e pianificazione urbanistica
	H143	- Tecnica urbanistica
	I240	- Automatica
1 annualità	D012	- Geologia stratigrafica e strutturale
	D022	- Geologia applicata

Per l'indirizzo di idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

2 annualità	H020	- Ingegneria sanitaria ambientale
	H011	- Idraulica
	H012	- Costruzioni idrauliche e marittime
	H060	- Geotecnica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 20 maggio 1993

Il rettore: CONCONI

95A2207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Nel mese di dicembre 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 novembre 1994 n. 672, pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994.

In conformità all'art. 123, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 1995.

95A2211

Entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Nel mese di dicembre 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 novembre 1994 n. 672, pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994.

In conformità all'art. 123, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 1995.

95A2209

Entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo tivo atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993.

Nel mese di dicembre 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigolre dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 novembre 1994 n. 672, pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994.

In conformità all'art. 125, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 1995.

95A2210

Entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993.

Nel mese di dicembre 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 novembre 1994 n. 672, pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994.

In conformità all'art. 124, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 1995.

95A2212

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. F.A.S., sede in Villa di Serio (Bergamo) e unità di Grassobbio (Bergamo) e Ponte dell'Olio (Piacenza).

Parere comitato tecnico del 23 novembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A.S., con sede in Villa di Serio (Bergamo), e unità di Grassobbio (Bergamo) e Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.A.S., con sede in Villa di Serio (Bergamo), e unità di Grassobbio (Bergamo) e Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Nebiolo, sede in San Mauro Torinese (Torino) e unità di San Mauro Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 28 settembre 1993 con effetto dal 29 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nebiolo, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e unità di San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994, articolo 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 28 aprile 1993, n. 200/1993; contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta, S.p.a. Industrie Secco, sede in Preganziol (Treviso) e unità di Preganziol (Treviso).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie Secco, con sede in Preganziol (Treviso) e unità di Preganziol (Treviso), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 settembre 1994, della ditta, S.r.l. Irmu, sede in Rivarolo C.se (Torino) e unità di Rivarolo C.se (Torino).

Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Irmu, con sede in Rivarolo C.se (Torino) e unità di Rivarolo C.se (Torino), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Irmu, con sede in Rivarolo C.se (Torino) e unità di Rivarolo C.se (Torino), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 27 marzo 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta, S.p.a. Grafiche F.G.F., sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Grafiche F.G.F., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta, S.p.a. Sacal, sede in Carisio (Vicenza) e unità di Carisio (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 12 maggio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sacal, con sede in Carisio (Vicenza) e unità di Carisio (Vicenza), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 marzo 1994 all'8 marzo 1995, della ditta, S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano).

Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 9 marzo 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con con effetto dal 9 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1994 all'8 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 9 settembre 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.r.l. Itinera, con sede in Cologno Monzese (Milano) e unità di Cologno Monzese (Milano).

Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Itinera, con sede in Cologno Monzese (Milano) e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Altidrel, con sede in Cervasca (Cuneo) e unità e uff. S. Defendente di Cervasca (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 21 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Altidrel, con sede in Cervasca (Cuneo) e unità e uffici S. Defendente di Cervasca (Cuneo), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Altidrel, con sede in Cervasca (Cunço) e unità e uffici S. Defendente di Cervasca (Cuneo), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 194 con decorrenza 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 e approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 ottobre 1992, della ditta S.r.l. Serist presso Officine Alfieri Maserati ora Maserati appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Serist presso Officine Alfieri Maserati ora Maserati, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994, della ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria e unità di Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria e unità di Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 29 luglio 1991.

Contributo addizionale: no;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994, della ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e unità di Asti.

Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazionie coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta s.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e unità di Asti, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 21 dicembre 1990.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Industrie tessili, sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano).

Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Industrie tessili, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 24 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Industrie tessili, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Empoli (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Empoli (Firenze), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Edilsider, sede in Osimo (Ancona) e unità di Osimo (Ancona).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsider, con sede in Osimo (Ancona) e unità di Osimo (Ancona), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta, Soc. a r.l. C.A.C.F. Cooperativa artigiana ceramisti faentini, sede in Faenza (Ravenna) e unità di Faenza (Ravenna).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.A.C.F. Cooperativa artigiana ceramisti faentini, con sede in Faenza (Ravenna) e unità di Faenza (Ravenna), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.A.C.F. Cooperativa artigiana ceramisti faentini, con sede in Faenza (Ravenna) e unità di Faenza (Ravenna), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ing. Renato Rocchetti, con sede in Chiaravalle (Ancona), unità e uffici di Chiaravalle (Ancona) per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 5 aprile 1994, della ditta S.c. a r.l. Parmasole (in liquidazione volontaria), sede in Alfonsine (Ravenna) e unità di Alfonsine (Ravenna).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Parmasole (in liquidazione volontaria), con sede in Alfonsine (Ravenna) e unità di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 5 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994.

6) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 aprile 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta S.c. a r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e unità di Alfonsine (Ravenna).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e unità di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 6 aprile 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con con effetto dal 6 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Fruttagel, con sede in Alfonsine (Ravenna), e unità di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 16 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1994 con decorrenza 6 ottobre 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.r.l. Boghetti, sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 21 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Boghetti, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 27 luglio 1994 al 21 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 22 maggio 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comau - Gruppo Fiat, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), Borgaretto (Torino), Beinasco (Torino) e Modena, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 luglio 1991 al 27 gennaio 1992, della ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unità di Telese (Benevento).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994, art. 22, comma 2, della legge n. 223/1991.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 29 gennaio 1990 con effetto dal 12 ottobre 1987, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unità di Telese (Benevento), per il periodo dal 29 luglio 1991 al 27 gennaio 1992.

Istanza aziendale con decorrenza 29 luglio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, n. 12529/15, art. 22, comma 2, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta dell'11 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seci Sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 14 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, n. 16443/2;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 30 giugno 1993, della ditta S.n.c. Conceria Cardo V. & figli, con sede in Ercolano (Napoli) e unità di Ercolano (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria Cardo V. & figli, con sede in Ercolano (Napoli) e unità di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 3 maggio 1994, della ditta S.a.s. Old Saddlers, con sede in Marano (Napoli) e unità di Marano (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 10 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Old Saddlers, con sede in Marano (Napoli) e unità di Marano (Napoli), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montedison, con sede in Milano e ufficio di Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 marzo 1994 al 30 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Lugo di Vicenza (Vicenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Lugo di Vicenza (Vicenza), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Lugo di Vicenza (Vicenza), per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unità di Catania.

Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unità di Catania, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sa.Ge.Co., con sede in Palermo e unità di Catania, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Tecnica (Gruppo Fides), in amministrazione controllata, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Montemiletto (Avellino).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnica (Gruppo Fides), in amministrazione controllata, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnica (Gruppo Fides), in amministrazione controllata, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 22 agosto 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 22 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 26 giugno 1994 al 25 dicembre 1994, della ditta S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 26 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unità nazionali, per il periodo dal 26 giugno 1994 al 25 dicembre 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 26 giugno 1993; contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A2195

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unità, su un organico complessivo di settantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna), unità di Radicofani (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, di cui una da trenta a diciotto ore medie settimanali ed uno addetto alla portineria da quarantotto a trentatre ore medie settimanali, su un organico complessivo di trentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze) e unità di Barberino Val d'Elsa (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquindici unità, su un organico complessivo di centoventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, con sede in Roma, sede legale e unità locali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, di cui quattro unità da ventiquattro a diciassette, una unità da ventotto a venti, una unità da venti a quindici tutte ore medie settimanali, con esclusione dei lavoratori in c.f.l., su un organico complessivo di sessantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° novembre 1993 al 19 febbraio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio Editore, con sede in Roma, unità di Roma e Monterotondo Scalo (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantuno unità, su un organico complessivo di settantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio Editore, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 25 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnologistica, con sede in Milano, unità di Carmagnola (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di novantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnologistica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 novembre 1993 al 22 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Creazioni Vera, con sede in Montevarchi (Arezzo), unità di Montevarchi (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 6,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentanove unità, su un organico complessivo di quaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Creazioni Vera, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpi unità mensa presso Marzotto (divisione Lebole moda) con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Arezzo e Rassina (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, di cui: una part-time da trentacinque a ventiquattro ore medie settimanali, sei part-time da trenta a 16,14 ore medie settimanali, due part-time da venti a 13,17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpi unità mensa presso Marzotto (divisione Lebole moda), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Nuovo Castoro, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Nuovo Castoro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Tintoria Edilio, con sede in Montecatini (Pistoia), unità di Bientina (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di quarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Tintoria Edilio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi, con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di

solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unità, su un organico complessivo di ottantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buschese, con sede in Roma, unità di Cecchina d'Ariccia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 24,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buschese, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toscana Tubi, con sede in Livorno, unità di Santa Luce (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toscana Tubi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unicoop, con sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), unità di Capannoli (Pisa), Montaione (Pisa), Gambassi Terme (Pisa), Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), S. Dalmazio (Pisa), Saline di Volterra (Pisa), Sasso Pisano (Pisa), Larderello (Pisa), Pomarance (Pisa), Terricciola (Pisa), Casciana Terme (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unità, di cui otto lavoratori part-time da diciannove a 6,30 ore medie settimanali e un lavoratore part-time da ventuno a 7,10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di sessantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unicoop, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rat, con sede in Prato (Firenze), unità di Prato (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rat, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Plastics Italiana, con sede in Scarperia (Firenze), unità di Scarperia e S. Agata M. (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centottantatre unità, su un organico complessivo di duecentosette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Plastics Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Apa, con sede in Torre del Greco (Napoli), unità di Torre del Greco (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Apa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roxline, con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a quattordici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roxline, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hatù Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantadue unità, su un organico complessivo di centosessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hatù Ico, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, con sede in Pescara, unità di Bussi (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantaquattro unità, su un organico complessivo di centodiciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Menichetti confezioni, con sede in Gubbio (Perugia), unità di Gubbio (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantotto unità, su un organico complessivo di sessantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Menichetti confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimeco, con sede in Ascoli Piceno, unità di Controguerra (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fimeco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia), unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 3 Jeans, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2196

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti la riclassificazione di specialità medicinali

Decreto n. 151/95 del 27 gennaio 1995

Specialità medicinale: MIELOGEN.

Forma farmaceutica:

a) 1 flacone da 300 mg. + 1 fiala di solvente, AIC n. 027960044;

b) 1 flacone da 150 mg. + 1 fiala di solvente, AIC n. 027960020.

Classificazione della forma farmaceutica sub *a)*: fascia «A» al prezzo di L. 225.000.

Classificazione della forma farmaceutica sub *b)*: fascia «A» al prezzo di L. 124.800.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 152/95 del 27 gennaio 1995

Specialità medicinale: LEUCOMAX.

Forma farmaceutica:

a) 1 flacone da 300 mg. + 1 fiala di solvente, AIC n. 027961046;

b) 1 flacone da 150 mg. + 1 fiala di solvente, AIC n. 027961022.

Classificazione della forma farmaceutica sub *a)*: fascia «A» al prezzo di L. 225.000.

Classificazione della forma farmaceutica sub *b)*: fascia «A» al prezzo di L. 124.800.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., via C. Arconati, 1 - 20135 Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2266

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicate, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un quantitativo di punzoni indicato per ogni ditta.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Numero punzoni smarriti
203 AR	VAL-OR S.p.a.	Arezzo	4
1456 VI	Orogi S.r.l.	Vicenza	1
1873 VI	Maxioro S.n.c.	Dueville	1

A rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1993 si comunica quanto segue:

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione degli stessi marchi, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 99 del 18 dicembre 1992 dalla prefettura di Alessandria, rimasta senza esito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Marchio	Denominazione	Sede	Numero punzoni
2730 AL	Pedron Mario.	Valenza	7
2967 AL	VAM S.r.l.	Valenza	5

95A2208

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11